REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/348 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2025

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe ([1]), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 4 e 5 della decisione 2011/101/PESC del Consiglio ([2]) stabiliscono le persone e entità alle quali si applicano misure restrittive.

(2) Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua la decisione 2011/101/PESC nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione. In particolare, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(3) In data 18 febbraio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/335 ([3]) che depenna l'ultima entità dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025

Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali

([1]) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/314/oj.
([2]) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/101(1)/oj).
([3]) Decisione (PESC) 2025/335 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L, 2025/335, 18.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/335/oj).

ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, sezione II, è soppressa la seguente voce:

«Zimbabwe Defence Industries	10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe	Associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.».